



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE CON “AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ESTATE AUTISMO 2021” A FAVORE DI PAZIENTI MINORI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, AFFERENTI AI SERVIZI NPIA – AMBITO DISTRETTO DI PARMA

TRA

l’Azienda USL di Parma, d’innanzi semplicemente “AUSL”, con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI SM-DP), Dr. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del DAI SM-DP, largo Natale Palli n. 1/a - Parma, che agisce in nome e per conto dell’AUSL giusta deliberazione n. 281 del 01 aprile 2021

E

Il _____, nato a _____ (___) il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante di “Auroradomus Cooperativa Sociale”, d’innanzi semplicemente “Cooperativa”, con sede a Parma in via G.S. Sonnino n. 33/a - P.IVA 01520520345

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Cooperativa si impegna a realizzare un’attività sotto forma di interventi educativi rivolta a pazienti con disturbi dello spettro autistico afferenti ai Servizi N.P.I.A. dell’Ausl, secondo il progetto presentato per l’anno 2021.

ART. 2

La Cooperativa si impegna a condurre l’intervento presso i locali in via Po n. 72 a Parma, di proprietà dell’Azienda USL di Parma, sotto forma di un laboratorio di socializzazione rivolto indicativamente a 20 utenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado (1 settimana per 20 ore ad utente) nel periodo 05.07.2021 – 28.08.2021.

L’attività viene condotta dagli educatori della Cooperativa in rapporto di due educatori ogni tre utenti a medio-basso funzionamento, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, nel rispetto delle norme indotte dall’emergenza Sars-Cov-2.

ART. 3

L'AUSL riconosce alla Cooperativa la somma di euro 8.666,40 IVA inclusa a fronte dell'impegno settimanale di due educatori di 22 ore ciascuno, di cui 2 ore per attività indiretta, comprensiva di dispositivi di protezione individuale.

Tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore dell'U.O. N.P.I.A.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 28 agosto 2021.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte della Cooperativa degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

La Cooperativa garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici", e dal Codice di Comportamento dell'AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell'Azienda USL alla sezione "Anticorruzione", e consegnato in copia alla Cooperativa per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

1. La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la Cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z3A321351B e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che la Cooperativa sia nominata quale Responsabile del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 9

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Auroradomus Cooperativa Sociale
Il legale rappresentante

Il Direttore
DAI SM-DP